



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 24/01/2014_ N. 182 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi fino al 08/02/2014_

Li 24/01/2014

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 186 del 30/12/2013

**OGGETTO: Festa Patronale 2013. Concessione contributo economico a favore della
Cattedrale di San Nicola.**

Addì 30 dicembre 2013 alle ore 12,00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale sotto la presidenza del Sindaco e con l'assistenza del Vice Segretario Generale dott.
Giovanni SICURO.

Risultano presenti (P = presente; A = assente):

Avv. Giovanni GUGLIOTTI	Sindaco	P
Sig. Alfredo Oscar CALLAMARE	Vice Sindaco	A
Dr. Giuseppe Nicola ANGELILLO	Assessore	P
Dr. Gianrocco DE MARINIS	Assessore	P
Dott.ssa Anna Rita D'ETTORRE	Assessore	P
Sig. Alessandro RUBINO	Assessore	A

PRESENTI N. 04 ASSENTI N. 02

Relaziona l'assessore alla Cultura e P.I. dott.ssa Anna Rita D'Ettorre sulla proposta istruita dal competente ufficio Cultura:

PREMESSO :

- a) che tra le linee programmatiche di mandato, di questa Amministrazione Comunale, vi sono, tra l'altro, sia quelle di tutelare e salvaguardare adeguatamente tutte quelle manifestazioni tradizionali e popolari, perché appartengono al patrimonio socio-culturale, religioso e folkloristico della comunità Castellanetana sia quelle di promuovere iniziative volte alla valorizzazione storica e culturale del territorio;
- b) che questa Amministrazione Comunale è consapevole che la "festa patronale", in onore di S. Nicola, Patrono di Castellaneta, e di S. Francesco da Paola, compatrono, è l'occasione per coltivare la memoria della storia castellanetana, per attingere alla tradizione di civiltà che nella comunità ha trovato radicamento e per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano la sua originale identità;
- c) la conservazione delle tradizioni della cultura popolare, di cui le feste patronali e campestri sono espressione, può svolgere anche una funzione di promozione turistica del territorio e di richiamo, incrementando l'offerta turistica e fornendo così ulteriori attrattive per i turisti con potenziali positive ricadute di natura economica;
- d) che tale manifestazione, rientrando nelle competenze dell'Ente, viene organizzata dalla Cattedrale di S. Nicola.

CONSIDERATO che nel rispetto delle tradizioni locali consolidate negli anni, questa Amministrazione intende contribuire all'organizzazione e buona riuscita delle manifestazioni correlate ai festeggiamenti della Santo Patrono.

DATO ATTO:

- che nel Bilancio comunale è previsto apposito stanziamento per l'erogazione del contributo per la festa patronale.

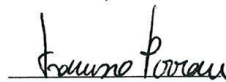
Tutto ciò premesso, propone:

- di assegnare alla Cattedrale di S. Nicola di Castellaneta, per la festa patronale dello scorso 11/12 e 18 maggio un contributo economico di € 7.000,00 (settemila/00);
 - di incaricare il Funzionario responsabile di Area degli adempimenti connessi e conseguenti.
- Castellaneta, 19/12/2013

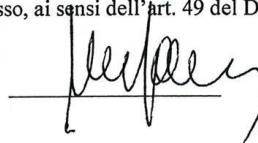
L'Assessore alla Cultura e P.I.

Dott.ssa Anna Rita D'Ettorre

Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Funzionario responsabile dell'Area Pubblica Istruzione - Cultura, dott. Francesco Perrone, in data 12/2013, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;



Sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, rag. Michele Galasso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000;



LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione dell'assessore alla Cultura e P.I. dott.ssa Anna Rita D'Ettore sulla proposta di deliberazione sopra riportata, corredata dei necessari pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000, resi dai responsabili dei servizi interessati.

RITENUTO di dover condividere la predetta proposta per tutte le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono riportate.

DATO ATTO che la concessione del contributo de quo non rientra nel divieto di cui all'art. 6, comma 9, del D.L. 78/2010;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 6 del D.L. 31/5/2010, n. 78 come modificato dalla legge di conversione 30/7/2010, n. 122 che dispongono, rispettivamente, a decorrere dall'anno 2011 che le PP.AA.: *"non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità"* e (comma 9) *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

DATO ATTO CHE:

- in merito alle norme suddette si sono pronunciate con numerosi pareri, diverse Sezioni di Controllo regionali della Corte dei Conti:

1) Sezione di controllo Emilia Romagna (Deliberazione n. 18/2011) che afferma:

"Con riguardo al contenuto del comma 9 dell' art. 6 concernente la preclusione alle spese di sponsorizzazione, il documento proposto dal Consiglio delle Autonomie Locali, sulla base dei pareri nn.1075/1076 del 2010 della Sezione regionale per la Lombardia, prospetta l' ammissibilità delle spese relative a contribuzione e patrocinii che le pubbliche amministrazioni assegnano ad iniziative di carattere sociale, sportivo, culturale, ecc. Ciò sulla base di una nozione di sponsorizzazione intesa come forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine o notorietà presso il pubblico. In sostanza un contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazione corrispettiva. In proposito, tenuto anche conto del parere espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con deliberazione n. 163/Par del 2010, si è dell'avviso che il testuale riferimento alle sole spese di "sponsorizzazione" contenuto nella norma, come già quello contenuto nel previgente art. 61 del d.l. n. 112 del 2008 (non applicabile agli enti locali), comporti che le spese oggi precluse siano quelle di vera e propria sponsorizzazione, cioè quelle derivanti da contratti a prestazioni corrispettive finalizzati a promuovere l'immagine o la notorietà dello sponsor,(omissis);

2) Sezione di controllo per la Lombardia (Deliberazione n. 1075/2010/PAR):

"La sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee) dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell' iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell' altra parte (sponsor). La giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dai contratti sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l' attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n. 5086, (omissis).....In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all' associazionismo locale l' elemento che connota, nell' ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt' ora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un' attività propria del Comune in forma sussidiaria. L' attività, dunque, deve, rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell' immagine dell' Amministrazione.

VISTE, altresì, le seguenti linee operative di applicazione ai fini dell'attuazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122 e in attesa che le sezioni riunite della Corte dei conti si pronuncino sulla questione di massima deferita dalla Sezione regionale delle Marche con pronuncia n. 13 del 29/03/2011, per cui conseguentemente:

- 1) sono da considerarsi vietate le forme di contribuzione diretta o indiretta nei confronti di terzi, a prescindere dal titolo di riconoscimento (provvedimento o contratto) e in qualsiasi forma concesse (contributo, sovvenzione, corrispettivo, ecc.), che si risolvono nella mera promozione dell'immagine dell'Amministrazione, ovvero che semplicemente sono finalizzate a segnalare ai cittadini la presenza del Comune così da promuoverne l'immagine (cd. Spese per sponsorizzazioni);
- 2) è da considerarsi consentito, a titolo puramente esemplificativo e sempre nei limiti di stanziamento di bilancio, quanto di seguito specificato:
 - ✓ i contributi, le sovvenzioni, ecc., dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;
 - ✓ le sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico, interamente o parzialmente, dell'onere derivante da una proposta progettuale, ovvero a fronte di attività e iniziative proposte da soggetti terzi (pubblici o privati), quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e i programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore e co-organizzatore, assumendola come attività propria, ciò soprattutto nell'ambito di procedimenti diretti a partecipare a bandi (comunitari, statali, regionali, provinciali, ecc.) per l'acquisizione di finanziamenti; in tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo (o protocollo di intesa) con i soggetti terzi di cui sopra per definire i reciproci oneri e obblighi; competente ad assumere la decisione è la Giunta comunale che impartirà al Funzionario Responsabile di Area/Servizio interessato le direttive relative all'obiettivo da realizzare;
 - ✓ i rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f) della Legge 11/08/1991, n. 266 e in attuazione di ogni altra legge statale e regionale vigente in materia;
 - ✓ i contributi o le quote associative a enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie;
 - ✓ i contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali o accordi (derivanti da specifiche disposizioni di legge e regolamento) formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
 - ✓ ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa (comunitaria, statale o regionale) specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina;
 - ✓ i patrocini, con riconoscimento dell'interesse pubblico dell'iniziativa patrocinata;
 - ✓ le contribuzioni a sostegno dell'associazionismo locale per lo svolgimento in forma sussidiaria di attività rientranti nelle attribuzioni istituzionali proprie del Comune, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - ✓ i contributi ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.);
 - ✓ le sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il diritto allo studio, ecc.;
 - ✓ le somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici resi a favore del Comune;
 - ✓ l'assegnazione di targhe, benemeritenze, ecc., di limitato valore economico, come riconoscimento di attività sociali svolte gratuitamente;

EVIDENZIATO che:

- l'erogazione dei contributi economici di natura socio-assistenziale la cui disciplina sia però normata da apposite disposizioni di legge o regolamento (comunitarie, statali, regionali) non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122;
- che nelle motivazioni dei provvedimenti di concessione di risorse pubbliche dovrà essere, di volta in volta, riconosciuto lo svolgimento da parte del soggetto privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria;

- 1) verificando in concreto, secondo quanto stabilito dalla sezione regionale di controllo della Puglia con la deliberazione n. 33/PAR 2011 dell'1/06/2011:
- che il soggetto proponente sia preposto allo svolgimento delle suddette finalità istituzionali, verifica che dovrà essere effettuata da parte del Capo Area/Servizio competente mediante il concreto ed effettivo esame dello Statuto associativo e che dall'oggetto sociale sia ravvisabile la realizzazione di attività finalizzate a promuovere e valorizzare al massimo gli interessi della comunità e del territorio di Castellaneta, in ogni suo ambito;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento rientri nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ente locale, così come desumibili dalle sopra richiamate disposizioni normative della Costituzione, del TUEL, delle specifiche leggi statali e regionali disciplinanti il conferimento delle funzioni amministrative in capo al medesimo Comune e dello Statuto comunale;
 - che il soggetto proponente sia iscritto all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le consulte territoriali e tematiche, approvato con deliberazione di Commissario Straordinario n. 64 del 09.11.2006 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per il funzionamento delle consulte territoriali e tematiche", ovvero che il soggetto proponente (ente privato, associazione, comitato), pur non essendo iscritto nell'albo delle libere forme associative, rientri nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale;
 - che l'iniziativa, la manifestazione o l'evento abbia conseguito il patrocinio del Comune;
- 2) evidenziando i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione che devono ispirare l'operato della P.A., ovvero delle modalità prescelte di resa del servizio, secondo il regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, sopra menzionato, attualmente in vigore, la cui disciplina regolamentare è stata espressamente approvata ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

DATO ATTO che:

- la predetta Corte dei Conti ha stabilito che, una volta che l'applicazione dell'art. 6, comma 9, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito nella legge 30/07/2010, n. 122, avrà avuto un assetto più stabile e definitivo, l'Ufficio competente dovrà procedere alla predisposizione delle relative proposte deliberative ai fini della successiva approvazione degli adeguamenti e modificazioni dei disposti regolamentari attualmente in vigore per la concessione di contributi, sovvenzioni, patrocini ed altri ausili e vantaggi economici da parte del Comune.

DATO ATTO, altresì, che tali soggetti, sulla base di quanto sopra riportato, possono essere suddivisi in due tipologie:

- ✓ soggetti iscritti all'albo comunale delle libere forme associative, in conformità al Regolamento sui rapporti con le libere forme associative e sulle consulte delle associazioni, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. n. 64 del 09.11.2006 (Tipologia A)
- ✓ soggetti (enti privati, associazioni, comitati) che, pur non essendo iscritti nell'albo delle libere forme associative, rientrano nell'ambito di applicazione del sopra richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città o che abbiano rilievo di carattere nazionale (Tipologia B):

RITENUTO pertanto di assegnare alla Cattedrale di S. Nicola di Castellaneta, per la festa patronale dello scorso 11/12 e 18 maggio un contributo economico di € 7.000,00 (settemila/00).

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 09.11.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione Comunale e le Libere Forme Associate;
- la deliberazione n. 41 del 29/11/2013, esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013/15, la relazione previsionale e programmatica 2013/15 e i relativi allegati ai sensi dell'art.172 del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che la somma riveniente dal presente provvedimento, pari complessivamente ad € 7.000,00 (settemila/00), trova copertura nei nel cap. 4 Intervento 1070205 del Bilancio 2013.

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTO lo Statuto Comunale

A voti unanimi, favorevoli, resi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1. DI ASSEGNARE** alla Cattedrale di S. Nicola di Castellaneta, per la festa patronale dello scorso 11/12 e 18 maggio un contributo economico di € 7.000,00 (settemila/00) dando atto che trattasi di soggetto (enti privati, associazioni, comitati) che, pur non essendo iscritti nell'albo delle libere forme associative, rientra nell'ambito di applicazione del richiamato regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione comunale e le libere forme associative approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 09/11/2006, proponendo specifiche iniziative di particolare interesse per la città;
- 2. DI DEMANDARE** al Funzionario Responsabile dell'Area Pubblica Istruzione - Cultura ogni conseguente atto gestionale, ivi compreso l'impegno di spesa;
- 3. DI SUBORDINARE** la concreta erogazione di tale contributo a presentazione di idonea documentazione attestante le spese sostenute;
- 4. DI DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 7.000,00 trova copertura finanziaria al capitolo 4 Intervento 1070205 del bilancio di previsione 2013.
- 5. DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Giovanni GUGLIOTTI



IL VICE SEGRETARIO
f.to Giovanni SICURO

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, visti gli atti d'Ufficio:

CERTIFICA

ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Comunale, che la presente deliberazione, su conforme attestazione del Messo Comunale, viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo ente dal 24/01/2014 e per quindici giorni naturali e consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,
addì 24/01/2014

IL VICE SEGRETARIO
f.to Giovanni SICURO

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 24/01/2014
(Art. 125 D.Lgs. 267/00);

• è esecutiva il 24/01/2014 perché:

☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ;

☒ dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134 – comma 4° - D. Lgs 267/00)

• è composta da n. _____ allegati.

Addì 24/01/2014

IL VICE SEGRETARIO
f.to Giovanni SICURO

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castellaneta, 24/01/2014



IL VICE SEGRETARIO
Giovanni SICURO